

CONVENZIONE MONETARIA

TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica italiana, concordando sull'opportunità di disporre di una Convenzione monetaria adeguata all'attuale stato delle relazioni economiche italo-sammarinesi ed in conseguenza sull'opportunità di procedere al rinnovo della Convenzione monetaria italo-sammarinese del 7 dicembre 1981, e sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 7 dicembre 1981, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria con Scambio di Note firmati a Roma il 10 luglio 1974, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

ARTICOLO 2

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

ARTICOLO 3

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

ARTICOLO 4

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare in cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

ARTICOLO 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 6

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro resta determinato nella somma complessiva di 2.700 milioni di Lire italiane annue.

L'emissione del suddetto contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992.

I competenti organi finanziari dei due Paesi provvederanno in seguito, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale del contingente suddetto sulla base di indicatori di variazione del costo della vita.

Con la stessa procedura si potrà provvedere all'adeguamento del contingente nel caso in cui fossero rappresentate dalla Repubblica di San Marino nuove documentate necessità.

Qualora dovessero verificarsi dei cambiamenti nella circolazione monetaria italiana per quanto concerne il valore nominale dei relativi tagli, le due Parti - previa una formale intesa, tramite Scambio di Note - potranno concordare una ulteriore rivalutazione fino ad un massimo del 10% del contingente previsto per quel momento.

ARTICOLO 7

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

ARTICOLO 8


Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

ARTICOLO 9

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma in duplice originale, il giorno 21/XII/96

PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER LA REPUBBLICA ITALIANA

